



Municipio della Città di Atessa Provincia di Chieti	Numero 4	Data 28-02-2018
---	-----------------	------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **IUC ANNO 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI**

Copia

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Sciorilli Borrelli Giulio	Sindaco	Presente	Farina Giorgio	Consigliere	Presente
Menna Vincenzo	Consigliere	Assente	Stefano Rosanna	Consigliere	Presente
Flocco Enrico	Consigliere	Presente	Campitelli Antonio	Consigliere	Assente
Ceroli Giovanna	Consigliere	Presente	Pellegrini Vincenzo	Consigliere	Presente
Cinalli Federica	Consigliere	Presente	Cicchitti Nicola	Consigliere	Presente
Orsini Giulia	Consigliere	Presente	Cappellone Sara	Consigliere	Presente
Zaccardi Pasqualino	Consigliere	Presente	Falcone Emilio	Consigliere	Presente
Ciccarelli Flavia	Consigliere	Presente	Fioriti Carmine	Consigliere	Presente
Del Vecchio Roberta	Consigliere	Presente			

**Partecipa il Segretario Generale Antonella Marra
il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Enrico Flocco alle ore 19:00
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.**

Si dà atto dell'allontanamento dall'aula, prima della votazione del punto all'Ordine del Giorno, del consigliere Campitelli, per cui i presenti risultano essere n. 15.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco Federica Cinalli che relaziona in merito alla proposta all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2014 e s.m.i. il quale all'articolo 26 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 1.981.416,90 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 848.144,55
- COSTI VARIABILI € 1.133.272,35

Ritenuto in proposito di determinare la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche dei costi fissi e variabili tenendo conto dei seguenti criteri:

1. incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli tassa rifiuti degli anni precedenti;
2. quantità di rifiuti smaltiti da ciascuna utenza con le seguenti risultanze:

Ripartizione quota fissa	Utenze domestiche	47%	Utenze non domestiche	53%
Ripartizione quota variabile	Utenze domestiche	38%	Utenze non domestiche	62%

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997 ed in particolare:
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura diversa rispetto alle varie categorie, al fine di mantenere una omogeneità e perequazione nel carico fiscale fra di esse. In particolare, la scelta è stata fatta, per quelle categorie che, ai sensi del DPR 158/99 hanno dei Kd molto elevati ;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile e/o fissa delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte o con stanziamenti di bilancio;
- le agevolazioni individuate dall'articolo 42 del regolamento IUC, sono finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al capitolo di 247500 "sgravi di tributi, etc." del bilancio 2018, sufficientemente capiente e non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Richiamato l'art. 47 che disciplina le modalità di riscossione della TARI;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,81	0,89
2	0,94	1,55
3	1,02	1,84
4	1,09	2,30
5	1,10	2,70
6 o più	1,06	2,91

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,54	4,75
2	cinematografi e teatri	0,44	3,51
3	autorimesse, magazzini senza vendita	0,42	3,70
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,69	6,04
5	stabilimenti balneari	0,47	4,15
6	esposizioni ed autosaloni	0,50	4,40
7	alberghi con ristorante	1,31	11,20
8	alberghi senza ristorante	0,97	8,50
9	case di cura e riposo	1,00	8,76
10	Ospedali	1,15	10,07
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,03	9,10
12	banche ed istituti di credito	0,79	6,93
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	0,99	8,70
14	edicola, farmacia, tabaccherie	1,25	11,05
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	0,74	6,45
16	banche di mercato beni durevoli	1,43	12,57
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,35	11,83
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	0,91	7,96
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	1,15	10,06
20	attività industriali con capannone di produzione	0,90	8,25
21	attività artigianali di produzione beni	0,69	6,05
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,40	29,93
23	mense, birrerie hamburgerie	4,74	41,77
24	bar, caffè, pasticceria	2,56	22,50
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	1,56	13,70
26	plurilicenze alimentari	2,00	17,66
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	4,42	38,93

28	ipermercati di generi misti		/	/
29	banchi mercato generi alimentari		/	/
30	discoteche, night club		/	/

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 147/2013;
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16;
Visto il D.P.R. 158/99;
Visto il regolamento IUC;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto inoltre, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario, conservato agli atti di ufficio;

Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Con 14 voti favorevoli e un astenuto (Falcone), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 26 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Tariffa (TFd(n))	mq	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	0,553975		59,913984
2	0,642885		104,344584
3	0,697600		123,867125
4	0,745470		154,833905
5	0,752314		181,761542
6 o più	0,724957		195,898551

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tf(ap)	Tv(ap)	Tariffa totale al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	0,468391	0,718859	1,187250
2	Cinematografi e teatri	0,381652	0,531199	0,912851

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,364304	0,559954	0,924258
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	0,5985	0,914087	1,512587
5	Stabilimenti balneari	0,407674	0,628056	1,035730
6	Esposizioni, autosaloni	0,433695	0,665891	1,099586
7	Alberghi con ristorante	1,136283	1,694995	2,831278
8	Alberghi senza ristorante	0,841369	1,28638	2,127749
9	Case di cura e riposo	0,867391	1,325728	2,193119
10	Ospedali	0,9975	1,523982	2,521482
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,893413	1,377184	2,270597
12	Banche ed istituti di credito	0,685239	1,048778	1,734017
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	0,858717	1,316648	2,175365
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,084239	1,672295	2,756534
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,641869	0,976136	1,618005
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,24037	1,90233	3,142700
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,170978	1,790339	2,961317
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr	0,789326	1,204657	1,993983
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9975	1,522469	2,519969
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,780652	1,248546	2,029198
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5985	0,9156	1,514100
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,949131	4,529573	7,478704
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,111436	6,321426	10,432862
24	Bar, caffè, pasticceria	2,220522	3,405125	5,625647
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	1,353131	2,073343	3,426474
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,734783	2,672645	4,407428
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza alla	3,833871	5,891624	9,725495

3. di dare atto che le agevolazioni individuate dall'articolo 42 del regolamento IUC, sono finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al capitolo di 247500 "sgravi di tributi, etc." del bilancio 2018, sufficientemente capiente e non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;
4. di quantificare in € 1.981.416,90 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti;
5. di incaricare il responsabile del terzo settore di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle forme di legge;

6. di conferire, con 14 voti favorevoli e un astenuto (Falcone), resi per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, al presente deliberato immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 4 del 28-02-2018

Oggetto: IUC ANNO 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI
--

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica 3 Settore**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Mincarini Franca**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Mincarini Franca**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Flocco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Marra

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 05-03-2018 al 20-03-2018 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Marra